



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 03/03/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 283

Delibera Giunta regionale n. 1861 dell'8 ottobre 2008 ad oggetto "Delibera di Consiglio Regionale n. 311 del 23/09/1986 " I.A.C.P. - Emolumenti agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti le Commissioni Tecniche ex art. 63 L. 865/71 (Delibera G.R. n. 3474/86) - Parziale adeguamento" - Modifica.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

### **PREMESSO CHE**

- il criterio di calcolo degli emolumenti di Amministratori e Sindaci degli Istituti Autonomi Case Popolari è disciplinato, in via analogica, dal D.Lgs. 267/00 (Testo Unico Enti Locali);
- con Delibera di Giunta regionale n. 1861/2008 sono stati aggiornati gli emolumenti dei Sindaci degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.);
- che la citata delibera riporta testualmente: "Dette indennità sono da assoggettare alle ritenute previste dalla legge e inoltre, visto l'art. 23 della L. 3 agosto 1999 n. 265, che tra l'altro prevede che le indennità siano dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, alle suddette indennità dovrà essere applicata tale riduzione";

CONSIDERATO CHE l'art. 23 della L. n.265/1999, sostituito dall'art. 82 del D.Lgs. 267/00 (testo Unico Enti Locali), disciplina le indennità spettanti esclusivamente agli organi di amministrazione attiva e non riguarda, pertanto, la diversa disciplina dei compensi spettanti agli organi di revisione contabile prevista dall'art. 241 del medesimo decreto legislativo;

VISTO CHE l'art. 241 del D.Lgs. 267/00 non dispone che il compenso stabilito debba essere dimezzato nel caso in cui il componente del Collegio sia dipendente pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover escludere nel caso di componenti del Collegio Sindacale l'applicazione dell'art. 23 della L. 265/1999 come sostituito dall'art. 82 del D.Lgs. 267/00;

VISTA la nota acquisita al protocollo del Servizio politiche abitative il 14/12/2009 n. 3973, con la quale il Revisore dei conti dello IACP di Foggia, dott. Vittorio Licciardi, lamenta l'erronea applicazione della disciplina vigente e chiede di intervenire presso lo IACP di Foggia per la corresponsione dell'esatto ammontare del compenso spettante;

CONSIDERATA la necessità di una modifica della Delibera di Giunta regionale n.1861 nella parte in cui richiama erroneamente l'applicazione del suddetto articolo 82 del Testo Unico Enti Locali, al fine di indicare la corretta disciplina normativa e consentirne un'applicazione uniforme a tutti gli Istituti Case

Popolari;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e S.M. e I.

- La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
- Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7.
- L'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propria la relazione di cui alle premesse;
- di modificare la delibera della Giunta regionale n. 1861 del 7 ottobre 2008, eliminando il richiamo all'art. 23 della L. 265/1999 come sostituito dall'art. 82 del D.Lgs. 267/00;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---